

Associazione Reale Olandese per il commercio di piante da vivaio e bulbi da fiore (ANTHOS)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

1. Applicabilità

- 1.1. Le presenti condizioni sono applicabili unicamente su contratti nei quali una delle parti è membro di Anthos al momento della stipula. Nel quadro delle presenti condizioni generali rientrano altre società collegate direttamente od indirettamente ad un'impresa membro di Anthos (ad esempio società sorelle, figlie o madri della società membro).
- 1.2. Nel caso in cui un contratto rimandasse alle presenti condizioni ed in tale contratto fossero interessati soltanto soggetti non membri, le condizioni riportate di seguito non sono applicabili e tale rimando è in contrasto con la legge vigente e con il diritto d'autore.
- 1.3. Tutte le offerte presentate dal venditore, tutti i contratti di compravendita con questi stipulati e la loro esecuzione sono regolati dalle presenti condizioni.
- 1.4. L'applicabilità di altre condizioni, tra cui le condizioni generali dell'acquirente, è espressamente esclusa.
- 1.5. È possibile appellarsi ad un scostamento dalle presenti condizioni unicamente previa esplicita approvazione scritta del venditore e nel caso in cui tale appello sia esclusivamente inerente al relativo contratto.
- 1.6. Qualora le presenti condizioni generali fossero redatte anche in lingue diverse da quella olandese, in caso di differenze il testo in lingua olandese è sempre prevalente.
- 1.7. Con l'espressione 'in forma scritta' nelle presenti condizioni si intende a mezzo lettera, fax o sistemi di comunicazione elettronica.

2. Offerte e stipula del contratto

- 2.1. Tutte le offerte e l'indicazione di prezzo fornite dal venditore non sono vincolanti.
- 2.2. Un contratto viene stipulato unicamente una volta che il venditore ha confermato l'incarico in forma scritta e ha accettato in forma scritta una eventuale garanzia di pagamento concordata, tra cui una lettera di credito irrevocabile (confermata). Ogni contratto viene sottoscritto dal venditore ferma restando la condizione vincolante che l'acquirente, ad esclusivo giudizio della compagnia assicurativa del credito del venditore, risulti sufficientemente solvibile per l'onoramento economico del contratto.
- 2.3. Eventuali accordi o modifiche aggiuntive stipulate in seguito, nonché promesse verbali fornite dal personale del venditore od a suo nome dai suoi agenti o da altri rappresentanti di cui egli si avvale sono vincolanti per il venditore unicamente dalla data in cui esse sono confermate da quest'ultimo in forma scritta.

3. Prezzi

- 3.1. Tutti i prezzi relativi alle merci vengono stabiliti nella valuta concordata, al netto di Iva dei Paesi Bassi e sono basati su consegna franco vivaio a Boskoop nei Paesi Bassi (EXW, Incoterms 2010) salvo accordi scritti diversi.
- 3.2. Nel caso in cui, in seguito alla conferma d'ordine ma prima della consegna dei prodotti, uno o più fattori che determinano il costo venissero modificati, il venditore si riserva il diritto di adeguare i prezzi concordati di conseguenza.
- 3.3. I costi di trasporto, imballaggio, assicurazione e controllo da parte di NVWa e/o Naktuinbouw sono a carico dell'acquirente. Tutte le imposte e/o le tasse dovute sulla base del contratto stipulato dal venditore con l'acquirente, direttamente od indirettamente, sono esclusivamente e interamente a carico dell'acquirente e non possono essere dedotte dagli importi dovuti al venditore.
- 3.4. Nel caso in cui il venditore e l'acquirente concordassero che il prezzo debba essere espresso in una valuta diversa dall'euro, si applica il cambio dell'euro alla data della conferma d'ordine.

4. Pagamento

- 4.1. Salvo accordi scritti diversi tra le parti, il pagamento dei beni venduti dal venditore deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura nella valuta concordata.
- 4.2. Come data di pagamento vale la valuta del pagamento ricevuto dal venditore. In caso di pagamento a mezzo banca, come data di pagamento vale il giorno di accredito sul conto corrente del venditore.

- 4.3 L'acquirente non è autorizzato ad operare alcuna deduzione, sospensione o sconto, inoltre vengono espressamente escluse le rivendicazioni di conguagli, salvo accordi diversi. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, l'acquirente viene costituito legittimamente in mora dalla data di scadenza di tale termine. Il venditore vanta il diritto di addebitare gli interessi legali per le transazioni commerciali dalla data di scadenza menzionata, oltre ad addebitare all'acquirente tutti i costi relativi al recupero del credito in via giudiziale od extragiudiziale, i quali ammontano ad un minimo del 15% dell'importo da riscuotere, con un minimo di 250 euro.
- 4.4 Nel caso in cui un ordine venisse eseguito in lotti, il venditore è autorizzato ad esigere un pagamento parziale, prima di eseguire le altre consegne parziali.
- 4.5 Durante o dopo la stipula del contratto, o prima di erogare le prestazioni, il venditore vanta il diritto di esigere dall'acquirente garanzie relative all'onoramento dei propri obblighi di pagamento e di altro tipo derivanti dal presente contratto. Il rifiuto da parte dell'acquirente di fornire le garanzie richieste concede al venditore il diritto di sospendere i propri obblighi e di risolvere il presente contratto in toto od in parte senza costituzione in mora od intervento giudiziario, fermo restando il diritto di rivendicare un risarcimento per eventuali danni subiti.
- 4.6 Il venditore vanta il diritto di considerare i pagamenti effettuati a saldo dei vecchi debiti, anche qualora l'acquirente indicasse finalità diverse di tali pagamenti. Nel caso in cui fossero sorti costi ed interessi, i pagamenti saranno destinati innanzitutto al saldo di tali costi ed interessi e successivamente al saldo dell'importo dovuto.

5. Consegna

- 5.1 Salvo accordi scritti diversi tutte le consegne saranno effettuate franco vivaio a Boskoop nei Paesi Bassi (EXW, Incoterms 2010).
- 5.2 Per quanto la data di consegna indicata venga tenuta in considerazione il più possibile, essa viene considerata unicamente a scopo indicativo e non può mai essere considerata come termine improrogabile. Il venditore è inadempiente in relazione alla data di consegna solo una volta che egli è stato costituito in mora in forma scritta da parte dell'acquirente ed è stato messo in condizione di consegnare la fornitura entro un termine ragionevole, senza dare seguito a tale possibilità.
- 5.3 La data di consegna concordata decorre dalla data di costituzione di un contratto conformemente a quanto previsto all'articolo 2.2.
- 5.4 Il venditore non è responsabile per danni derivanti dalla consegna non tempestiva, nel caso in cui tale consegna non tempestiva fosse imputabile a condizioni non a carico e a rischio del venditore, compreso il mancato rispetto dei termini di consegna da parte dei suoi fornitori.
- 5.5 Il mancato rispetto dei tempi relativi agli obblighi di pagamento da parte dell'acquirente comporta la sospensione dell'obbligo di fornitura da parte del venditore.
- 5.6 Nel caso in cui non fossero stati concordati termini di consegna e la consegna avvenisse su richiesta, il venditore vanta il diritto di eseguire le consegne autunnali entro il 15 dicembre dell'anno in corso e quelle primaverili dopo il 1° aprile.
- 5.7 Le piante a radice nuda devono essere consegnati entro il 15 aprile e le piante da vaso e da contenitore entro il 15 maggio. Eventuali scostamenti devono essere comunicati in forma scritta. In caso di consegna su richiesta il venditore vanta sempre il diritto di consegnare piante con zolla e piante in vaso dopo il 15 maggio. In caso di contratti stipulati dopo il 15 maggio il venditore vanta il diritto di consegnare entro 14 giorni.
- 5.8 In caso di richiesta di proroga di una consegna autunnale fino a una data posteriore al 15 dicembre il prezzo viene aumentato del 3%.
- 5.9 In caso di richiesta di proroga di una consegna primaverile fino all'autunno, tutti i costi sostenuti per rendere possibile tale richiesta sono a carico dell'acquirente. Inoltre, in tale momento all'acquirente viene addebitato già almeno il 50% dell'importo da fattura.
- 5.10 Il venditore si riserva il diritto di consegnare le merci in lotti, nel qual caso le condizioni di pagamento di cui all'articolo 4 sono applicabili per ogni consegna parziale.

6. Forza maggiore

- 6.1 In caso di forza maggiore, tra cui problemi di coltivazione, virus, disastri ambientali, scioperi, incendi, ostacoli alle importazioni ed alle esportazioni, nonché in caso di altre condizioni che impediscono l'onoramento tempestivo del contratto da parte del venditore, il venditore vanta il diritto, a propria scelta, senza intervento giudiziario e senza essere tenuto corrispondere alcun risarcimento danni, dandone solo comunicazione in forma scritta, di risolvere il contratto in toto od in parte oppure di sospenderne l'esecuzione fino al momento in cui le cause di forza maggiore saranno cessate.
- 6.2 Nel caso in cui il contratto venisse già eseguito parzialmente da parte del venditore, l'acquirente è tenuto a corrispondere il prezzo d'acquisto delle merci consegnate.

7. Reclami

- 7.1 L'acquirente è tenuto a verificare le merci alla consegna, al fine di rilevare eventuali difetti visibili e/o direttamente riscontrabili. Vengono considerati tali tutti i difetti che possono essere constatati mediante una normale ispezione visiva o una semplice prova campione. Inoltre, l'acquirente è tenuto a controllare che le merci consegnate siano conformi all'ordine anche in relazione ai restanti punti. In caso di mancato onoramento dell'obbligo di controllo da parte dell'acquirente il venditore declina tutte le altre eventuali responsabilità.
- 7.2 Nel caso in cui il numero, la quantità ed il peso delle merci consegnate si scostasse per oltre il 10% da quanto concordato l'acquirente è tenuto ad accettare comunque le merci consegnate.
- 7.3 I reclami relativi alla qualità ed alla quantità delle merci consegnate devono essere presentati in forma scritta ed entro un massimo di 8 giorni di calendario dalla consegna. I difetti riscontrabili solo in uno stadio successivo (e quelli non visibili) devono essere segnalati al venditore immediatamente all'atto della scoperta, in ogni caso entro la fine della prima stagione di crescita successiva alla consegna. Qualora tali termini fossero scaduti, le merci consegnate vengono considerate approvate dall'acquirente e non saranno più accettati reclami.
- 7.4 I reclami devono contenere una descrizione del difetto ed il venditore, alla prima richiesta, deve essere messo in condizione di verificare il reclamo presentato. L'acquirente deve consentire che il venditore faccia eseguire un'ispezione delle merci in questione da parte di un esperto o di un istituto di controllo indipendente. Nel caso in cui l'esperto dichiarasse il reclamo fondato, i costi per l'ispezione sono a carico del venditore, mentre in caso contrario tali costi sono a carico dell'acquirente.
- 7.5 Nel caso in cui l'acquirente avesse presentato il reclamo al venditore entro i tempi previsti e tale reclamo fosse stato riconosciuto, il venditore, a propria discrezione, è tenuto esclusivamente alla consegna delle merci mancanti, alla sostituzione delle merci consegnate od al rimborso di una parte proporzionale del prezzo d'acquisto.
- 7.6 Mediante la presentazione di un reclamo l'obbligo di pagamento dell'acquirente non viene sospeso, salvo esplicita approvazione del venditore in relazione a tale sospensione.
- 7.7 Il reso delle merci viene effettuato per conto ed a rischio dell'acquirente e può avvenire unicamente e previa autorizzazione scritta del venditore.

8. Responsabilità

- 8.1. Il venditore non può essere mai ritenuto responsabile per la ricrescita o la fioritura delle merci consegnate. L'acquirente è sempre responsabile in relazione alla valutazione dell'adeguatezza delle condizioni, comprese quelle climatiche, per le merci.
- 8.2. Il venditore è responsabile per l'autenticità della varietà delle piante da egli consegnate.
- 8.3. I nomi delle piante sono descritti secondo l'elenco delle denominazioni delle piante legnose e piante erbacee perenni pubblicato dal PPO con sede a Lisse.
- 8.4 Fatta salva la responsabilità giuridica sulla base delle previsioni normative ed in caso di dolo o colpa grave, il venditore non è da ritenersi in alcun caso responsabile per danni subiti dall'acquirente. La responsabilità per danni indiretti, consequenziali, immateriali, aziendali, ambientali, dovuti alla perdita di utili, nonché danni derivanti da responsabilità nei confronti di terzi vengono espressamente esclusi.
- 8.5 Nei casi in cui, nonostante quanto previsto all'articolo 8.4, il venditore fosse gravato da responsabilità di qualsiasi natura, tale responsabilità è limitata all'importo corrispondente al

totale netto della fattura per le merci interessate.

- 8.6 L'acquirente tiene indenne il venditore in relazione a rivendicazioni di terzi per il risarcimento di danni per i quali il venditore non è responsabile secondo le presenti condizioni.
- 8.7 L'Acquirente tiene indenne il Venditore per eventuali crediti di terzi per danni verificatisi in relazione ai prodotti forniti a tali soggetti terzi dall'Acquirente. Quanto sopra a eccezione del caso in cui, mediante procedimento giudiziario, venga accertato che tali rivendicazioni costituiscono conseguenza diretta di colpa grave o dolo da parte del Venditore e che l'Acquirente dimostri altresì che non gli possono essere imputate responsabilità in merito.
- 8.8. Nel caso in cui la pianta presenti infezioni latenti, si tratta di una mancanza non imputabile al venditore, a meno che l'acquirente non dimostri che) si tratti di un'azione deliberata o una negligenza grave da parte del venditore che ha causato tali infezioni latenti oppure che b) il venditore era al corrente di queste infezioni latenti prima dell'acquisto e, ciononostante, non ha informato l'acquirente dei fatti.

9. Annullamento

- 9.1. Il venditore vanta il diritto di annullare un ordine nel caso in cui, al momento della consegna, l'acquirente non avesse soddisfatto tempestivamente tutti i propri obblighi di pagamento precedenti nei confronti del venditore, nonché degli altri creditori. Il venditore può avvalersi di tale diritto anche nel caso in cui egli ritenesse insufficienti le informazioni relative alla solvibilità dell'acquirente. L'acquirente non può rivendicare diritti in relazione a tale annullamento né ritenere il venditore responsabile.
- 9.2. In linea di principio, l'annullamento di un ordine da parte dell'acquirente non è possibile. Qualora l'acquirente annullasse comunque un ordine in toto od in parte, per qualsiasi motivo, il venditore accetterà tale annullamento unicamente nei casi in cui le merci non fossero ancora state consegnate al vettore per la spedizione ed a condizione che l'acquirente si assuma le spese di annullamento, le quali sono pari ad almeno il 30% del totale della fattura relativa alle merci annullate, da maggiorarsi dell'Iva olandese. Inoltre, il venditore in tale caso vanta il diritto di addebitare all'acquirente tutti i costi sostenuti fino a quel momento e da sostenere (tra cui i costi per la preparazione, la cura, lo stoccaggio e simili), fermo restando il diritto del venditore di richiedere un risarcimento per perdita di utili ed altri danni.
- 9.3. L'acquirente è tenuto ad acquisire le merci vendute nel momento in cui esse gli vengono messe a disposizione. Nel caso in cui l'acquirente non provvedesse in tal senso, il venditore vanta il diritto di vendere ad altri tali merci e l'acquirente è responsabile in relazione alla differenza di prezzo nonché a tutti gli altri costi che il venditore deve sostenere in tale evenienza, tra cui le spese di stoccaggio.

10. Riserva di proprietà

- 10.1. La proprietà delle merci consegnate dal venditore non viene trasferita all'acquirente prima del pagamento integrale di tutti gli importi fatturati dal venditore con eventuali interessi, sanzioni e costi, nonché di tutti i crediti derivanti da inadempimento in relazione agli obblighi dell'acquirente contemplati dal presente contratto o da altri contratti. L'emissione di un assegno o di un altro effetto a tale proposito non è valida ai fini del pagamento.
- 10.2 Il venditore vanta il diritto di riacquisire immediatamente le merci acquistate nel caso in cui l'acquirente, per qualsiasi motivo, risultasse inadempiente in relazione all'assolvimento dei propri obblighi di pagamento. In tale caso, l'acquirente è tenuto a concedere accesso al venditore alla propria area ed ai propri edifici aziendali.
- 10.3 L'acquirente è tenuto a stoccare le merci gravate da riserva di proprietà separate dalle restanti merci, al fine di permettere di distinguere le merci del venditore.
- 10.4 Finché le merci consegnate saranno gravate da riserva di proprietà, l'acquirente non le può alienare, gravare con diritti, concedere in pegno o trasferirne la proprietà a terzi in altro modo al di fuori dell'esercizio della propria normale attività aziendale.
È fatto divieto all'acquirente di alienare le merci nell'ambito dell'esercizio della propria attività aziendale qualora l'acquirente venisse dichiarato in concordato preventivo o in stato di fallimento.

11. Sanzioni

- 11.1. L'acquirente garantisce che è e rimarrà sempre adempiente nei confronti di tutte le obbligazioni e restrizioni che sorgono da tutte le norme sanzionatorie vigenti emanate dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti d'America, dall'Unione europea, dai Paesi Bassi e da qualsiasi altro paese che sia interessato o possa essere interessato in futuro dall'esecuzione del contratto stipulato (“**Leggi sanzionatorie**”).
- 11.2. In particolare, l'acquirente garantisce che non venderà, cederà, consegnerà, né renderà altrimenti disponibili, direttamente o indirettamente, i beni acquistati a persone fisiche o giuridiche, enti, gruppi od organizzazioni, statali e non, che siano soggetti a sanzioni in forza di Leggi sanzionatorie.
- 11.3. L'acquirente si impegna ad imporre tutte le obbligazioni sorgenti dal presente articolo, con identica obbligatorietà, a qualsiasi soggetto al quale rivende o consegna i beni che ha acquistato dal venditore.
- 11.4. Se l'acquirente manca di adempiere, o di adempiere tempestivamente o debitamente, alle obbligazioni che sorgono a carico suo dal presente articolo, il venditore ha il diritto di sospendere o di risolvere, senza costituzione in mora, il presente contratto, con effetto immediato, senza alcun onere di risarcire danni, mentre incomberà all'acquirente l'obbligo totale di risarcimento di danni nei confronti del venditore, tutto ciò a discrezione del venditore.

12. Disposizioni anticorruzione

- 12.1. L'acquirente adempirà in qualsiasi momento tutte le obbligazioni e restrizioni che sorgono da tutte le norme anticorruzione vigenti emanate dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito, dai Paesi Bassi e da qualsiasi altro paese che sia interessato o possa essere interessato dall'esecuzione del contratto stipulato (“**Leggi anticorruzione**”).
- 12.2. È rigorosamente proibito offrire o far accettare a dipendenti o membri dell'organo amministrativo del cliente denaro, doni, regali, viaggi, intrattenimenti o altri generi di compenso in relazione al contratto o al venditore, o che siano intesi, o possano apparire come intesi a indurre ad agire in un determinato modo.
- 12.3. Il cliente non offrirà, né prometterà, né fornirà, direttamente o indirettamente alcunché a partiti politici, campagne elettorali, organi della Pubblica Amministrazione, funzionari statali o enti pubblici o dipendenti degli stessi, aziende statali, organizzazioni, enti internazionali, con il fine di acquisire o mantenere beni o qualsiasi altro beneficio improprio in relazione al contratto o al venditore.
- 12.4. In relazione al contratto o al venditore, l'acquirente non offrirà, né prometterà, né fornirà alcunché a soggetti con cui ha rapporti di affari, né accetterà da loro alcunché, a meno che ciò non sia onestamente giustificato e ragionevole nell'ambito dell'attività ordinaria, oltre a rispettare le leggi locali vigenti.
- 12.5. L'acquirente informerà immediatamente il venditore qualora si rendesse conto che una determinata situazione nell'ambito dell'esecuzione del contratto potrebbe costituire violazione di Leggi anticorruzione.
- 12.6. Se l'acquirente manca di adempiere, o di adempiere tempestivamente o debitamente, alle obbligazioni che sorgono a carico suo dal presente articolo, il venditore ha il diritto di sospendere o di risolvere, senza costituzione in mora, il presente contratto, con effetto immediato, senza alcun onere di risarcire danni, mentre incomberà all'acquirente l'obbligo totale di risarcimento di danni nei confronti del venditore, tutto ciò a discrezione del venditore.

13. Scioglimento e sospensione

- 13.1. Nel caso in cui l'acquirente non onorasse in toto od in parte i propri obblighi derivanti dal contratto stipulato o non lo facesse entro i tempi previsti, oppure qualora esistesse il timore fondato che ciò possa accadere, nonché in caso di amministrazione controllata, fallimento o liquidazione dell'azienda dell'acquirente, del suo decesso, dello scioglimento o della cessazione dell'attività dell'acquirente, qualora si trattasse di una società, oppure in caso di modifica della forma societaria o dell'amministrazione della società, ovvero nell'apporto delle attività della società, il venditore vanta il diritto, senza costituzione in mora e senza intervento giudiziario, di sospendere o risolvere il contratto dandone un preavviso ragionevole, senza essere tenuto ad alcun risarcimento danni.

13.2 Il credito del venditore relativo alla parte di contratto già eseguita, nonché il danno derivante dalla sospensione o dallo scioglimento, compresa la perdita di utili, sono immediatamente esigibili.

14. Diritti di proprietà intellettuale

14.1. Il venditore si riserva tutti i diritti a egli spettanti relativi alla proprietà intellettuale delle merci da egli consegnate.

14.2 Nei casi nei quali, dal catalogo del venditore o dal contratto stipulato tra le parti risultasse che una varietà è coperta da diritto di costituzione vegetale indicata con la dicitura (R)/PBR dopo il nome della relativa varietà, l'acquirente è vincolato a tutti gli obblighi derivanti da tale diritto. In caso di violazione della presente previsione l'acquirente è responsabile per tutti i danni subiti dal venditore e da terzi.

15. Contrasto con le disposizioni normative

Qualora le previsioni delle presenti condizioni generali di vendita e consegna non fossero applicabili o fossero in contrasto con l'ordine normativo generale, le previsioni in questione saranno considerate come non scritte e resteranno in vigore tutte le restanti condizioni. Il venditore si riserva il diritto di modificare le previsioni in questione rendendole efficaci.

16. Foro competente / normativa applicabile

16.1 Qualsiasi controversia, anche solo considerata tale da una delle parti, sarà sottoposta al giudizio del tribunale competente per la circoscrizione giudiziaria nella quale ha sede il venditore, ferma restando la possibilità per il venditore di sottoporre eventualmente la controversia ad un altro foro competente.

16.2 Le previsioni di cui all'articolo 14.1 lasciano impregiudicati i diritti del venditore relativi all'acquisizione di una sentenza mediante arbitrato da parte della Camera di Commercio Internazionale conformemente al regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da parte di un arbitro unico. L'arbitrato si terrà ad Amsterdam, Paesi Bassi. La procedura di arbitrato si svolgerà in lingua inglese.

16.3 Tutte le promozioni e le offerte emesse dal venditore, nonché tutti gli accordi stipulati tra acquirente e venditore sono regolati in via esclusiva dalla normativa dei Paesi Bassi. Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita.